

MINISTERO DELL'INTERNO

**Decreto 4 febbraio 1985
(Gazz. Uff 26 febbraio 1985, n. 49).**

Norme transitorie sull'uso di materiali classificati per la reazione al fuoco in data antecedente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 26 giugno 1984. Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi.

Il Ministro dell'interno
di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo:
:

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;

Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, art. 1;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, art. 2;

Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo del 6 luglio 1983 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 23 luglio 1983 e le successive modificazioni di cui al decreto ministeriale 28 agosto 1984 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 6 settembre 1984;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984 (supplemento ordinario) sulla classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi;

Visto il contenuto della circolare del Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, n. 12 in data 17 maggio 1980;

Rilevata la necessità di fissare prescrizioni transitorie in ordine all'installazione ed all'impiego di materiali classificati per la reazione al fuoco antecedentemente alla data di entrata in vigore del citato decreto del Ministro dell'interno del 26 giugno 1984;

Viste le norme aggiornate in materia da parte del comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982; n. 577;

Decreta:

Articolo 1

I materiali per i quali è stata certificata la classe di reazione al fuoco in base alle prove di cui alla circolare del Ministero dell'interno n. 12 del 17 maggio 1980 eseguite dal centro studi ed esperienze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o dai laboratori legalmente riconosciuti dal Ministero dell'interno, antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 citato in premessa, potranno essere ulteriormente impiegati nel campo di applicazione e con le limitazioni temporali di cui ai successivi articoli.

Articolo 2

Nei casi di attività disciplinate da particolari norme di prevenzione incendi che prescrivono l'adozione di determinate classi di reazione al fuoco secondo le specifiche di prova stabilite dal decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984, citato in premessa, i materiali di cui all'art. 1 potranno continuare ad essere messi in opera fino alla data del 31 dicembre 1985.

Detti materiali potranno rimanere installati per un massimo di anni otto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto 28 agosto 1984 citato in premessa.

Articolo 3

Nei locali di cui al decreto 28 agosto 1984 citato in premessa, relativamente alle poltrone ed ai mobili imbottiti, rivestiti, entro la data del 31 dicembre 1985, con materiali di cui all'art. 1 ovvero con materiali certificati secondo le norme del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984 e in ogni caso rispondenti alle specificazioni di cui all'art. 2, lettera b), del decreto 6 luglio 1983 citato in premessa, si applica la scadenza di cui al secondo comma dell'art. 2.

Articolo 4

Entro la scadenza indicata al secondo comma dell'art. 2, i materiali, le poltrone ed i mobili imbottiti, installati nelle attività di cui al primo comma dell'art. 2 stesso, ove non certificati nella prescritta classe di reazione al fuoco secondo

le specificazioni del decreto del Ministro dell'interno 26 giugno 1984, debbono essere rimossi a cura del responsabile dell'attività soggetta.